

CIRCOLARE N° 13 DEL 12 – 9 - 2012

Oggetto: Decreto legge 22/6/2012 n° 83 “salva Euro”

Sulla gazzetta Ufficiale del 5/9 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge in oggetto. Nel seguito ve ne diamo un rapido sunto.

Il decreto legge è entrato in vigore il 27/6 mentre le modifiche decorrono dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

Titolo I – Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti

Capo I – Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati

Art. 1 - integrazione della disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond

Come è noto i project bond sono obbligazioni emesse per finanziare le infrastrutture e sono riservate agli investitori istituzionali quali banche e assicurazioni.

La normativa in esame ha lo scopo di incentivare la partecipazione dei privati alla realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, attraverso le seguenti misure:

- gli interessi sulle obbligazioni emesse dalla società di progetto (project bond) sono assoggettati alla ritenuta prevista per i titoli di Stato (12,50%) anziché quella ordinaria per le obbligazioni (20%). Gli interessi percepiti da soggetti non residenti sono esenti da ogni tassazione in Italia.
- per la società di project bond la deducibilità degli interessi passivi viene ora integralmente ammessa senza l’applicazione del limite previsto dall’art. 96 del TUIR (fino al 30% del ROL);
- tutte le operazioni relative alle obbligazioni (garanzie di qualsiasi tipo, surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni) sono assoggettate ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
- l’emissione di project bond può essere diretta anche a consentire operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza;
- il regime di vantaggio relativo alle obbligazioni troverà applicazione soltanto per le obbligazioni emesse entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.

Art. 2 - disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

Un’ulteriore disposizione a favore del settore delle infrastrutture riguarda il finanziamento delle opere mediante la defiscalizzazione già prevista dalla legge 183/2011 che ora subisce alcune modifiche. Quest’ultima norma ha previsto la possibilità di sostituire i contributi a fondo perduto, concessi per assicurare la sostenibilità economico/finanziaria dell’iniziativa, con sconti fiscali. La presente legge estende tale normativa di favore a tutte le opere infrastrutturali realizzate in partenariato pubblico privato (precedentemente invece era prevista esclusivamente ad alcune infrastrutture di trasporto).

La defiscalizzazione opera con le seguenti modalità:

- le imposte sui redditi e l’IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate con il contributo a fondo perduto;
- il versamento dell’IVA può essere assolto mediante compensazione con il contributo a fondo perduto
- l’ammontare del canone di concessione può essere riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio.

Art. 3 - conferenza di servizi e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto

Art. 4 - percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni

Art. 4 bis – Contratto di disponibilità

Capo II – Misure di semplificazione e accelerazione

Art. 5 - determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

In seguito all’abolizione delle tariffe professionali l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura da parte delle stazioni appaltanti pubbliche risultava particolarmente indeterminato con riferimento ai corrispettivi applicabili. Viene ora stabilito che i parametri fissati con decreto del Ministro vigilante previsto dal comma 2 dell’art. 9 del DL 1/2012 per la liquidazione dei compensi giudiziali siano utilizzati nell’ambito dei contratti pubblici ai fini della determinazione dell’importo da porre a base di gara.

Art. 6 - utilizzazione crediti d’imposta per le realizzazioni di opere infrastrutturali

Trattasi di articolo relativo ai crediti d’imposta maturati in capo agli enti locali e derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte delle ex aziende municipalizzate trasformate in spa.

Art. 7 - disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini

Art. 8 - grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera

Capo III – Misure per l'edilizia

Art. 9 - ripristino IVA per cessioni e locazioni di nuove costruzioni

Ennesima modifica al regime IVA delle cessioni immobiliari.

L'attuale normativa in materia di IVA nell'edilizia provoca alcune distorsioni per effetto della previsione di esenzione delle cessioni di immobili, da parte delle imprese costruttrici, se effettuate oltre cinque anni dalla loro ultimazione, così come per le locazioni di immobili abitativi sempre da parte dei medesimi soggetti.

La nuova normativa si applica alle operazioni poste in essere dal 26/6/2012 ed ha lo scopo di agevolare le imprese di costruzioni che, nell'attuale momento di crisi, non riescono ad alienare entro cinque anni gli immobili costruiti. Secondo la previgente normativa le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione oltre cinque anni dall'ultimazione erano esenti da IVA il che aveva come conseguenza negativa l'impossibilità di compensare l'IVA a credito relativa all'acquisto dei terreni e di tutti i materiali e servizi utilizzati per la costruzione.

Le modifiche apportate hanno come conseguenza anche la minore onerosità della cessione in autoconsumo sia per le imprese sia per i professionisti. Per la cessione degli immobili (che non siano stati costruiti o ripristinati) il regime naturale è sempre quello dell'esenzione (salvo opzione per l'imponibilità) a prescindere dalle caratteristiche del cessionario, anche per gli immobili strumentali per natura come ad esempio gli uffici, i negozi ed i capannoni. Tale regime trova applicazione anche nel caso di autoconsumo o di assegnazione ai soci.

L'analisi delle varie casistiche risultanti dalla presente legge è contenuta nell'allegato 1 alla presente circolare.

Art. 10 - ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

Art. 11 - detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

Comma 1

Per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui al comma 1 dell'art. 16 bis del TUIR sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto (26/6/2012) fino al 30 giugno 2013 la detrazione del 36% è incrementata al 50% ed il limite massimo della spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 Euro. Vedasi le tabelle riepilogative allegate alla presente sub 2.

Art. 12 - piano nazionale per le città

Art. 12 bis – Istituzione del Comitato interministeriale per le polizie urbane

Art. 13 - semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia

Viene ampliata la possibilità di produrre l'autocertificazione in sostituzione degli atti o pareri richiesti dalla normativa in campo edilizio

Art. 13 bis – Modifiche all'art. 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n° 380

Relativo alle attività edilizie che non necessitano di alcuna autorizzazione

Art. 13 ter – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore

Viene nuovamente modificata la disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente.

Viene ora previsto che l'appaltatore risponde solidamente con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, per i versamenti delle ritenute sul lavoro dipendente e dell'IVA dovuti in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti sono stati regolarmente effettuati. L'acquisizione della documentazione può essere sostituita da un'asseverazione rilasciata dai soggetti di cui al D. Lgs. 241/97. In caso di omessa presentazione della documentazione richiesta l'appaltatore può sospendere i pagamenti

Analoga disposizione viene prevista per i rapporti tra il committente e l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Sono inoltre previste delle sanzioni nel caso di inadempimento della normativa appena vista.

Capo IV – Misure per i trasporti

Art. 14 – autonomia finanziaria dei porti

Art. 15 - disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale

Art. 16 - disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto

Art. 17 - disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

Capo IV bis – Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive

Art. 17 bis – Finalità e definizioni

L'articolo in esame e quelli successivi sono relativi alla definizione di misure volte a favorire lo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché per la diffusione dei medesimi.

Art. 17 ter – legislazione regionale

Art. 17 quater – normalizzazione

Art. 17 quinquies – Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica

Art. 17 sexies – Disposizioni in materia urbanistica

Art. 17 septies – Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Art. 17 octies – Azioni di sostegno alla ricerca

Art. 17 novies – Indicazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Art. 17 decies – Incentivi per l'acquisto di veicoli

Art. 17 undecies – Fondo per l'erogazione degli incentivi

Art. 17 duodecies – Copertura finanziaria

Art. 17 terdecies - Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti

Titolo II – Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione

Art. 18 - amministrazione aperta

Art. 19 - istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale

Art. 20 - funzioni

Art. 21 - organi e statuto

Art. 22 - soppressione di DigitPa, dell'Agenzia per la diffusione della tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali

Titolo III – Misure urgenti per lo sviluppo economico

Capo I – Misure per la crescita sostenibile

Art. 23 - fondo per la crescita sostenibile

Art. 24 - contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

A tutte le imprese, senza alcuna rilevanza per la forma giuridica adottata, per l'ammontare dei ricavi né per il settore economico di appartenenza, viene riconosciuto un credito d'imposta del 35% (fino ad un massimo di Euro 200.000 annui ad impresa) del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

- a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
- b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che venga impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Le lauree sopra identificate sono:
 - design
 - farmacia e farmacia industriale
 - fisica
 - informatica
 - ingegneria aerospaziale e astronautica
 - ingegneria biomedica
 - ingegneria chimica
 - ingegneria civile
 - ingegneria dei sistemi edilizi

- ingegneria dell'automazione
- ingegneria della sicurezza
- ingegneria delle telecomunicazioni
- ingegneria elettrica
- ingegneria elettronica
- ingegneria energetica e nucleare
- ingegneria gestionale
- ingegneria informatica
- ingegneria meccanica
- ingegneria navale
- ingegneria per l'ambiente ed il territorio
- architettura e ingegneria edile – architettura
- matematica
- modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- scienza e ingegneria dei materiali
- scienze chimiche
- biologia
- scienze della natura
- scienze della nutrizione umana
- sicurezza informatica
- scienze e tecnologie agrarie
- biotecnologie agrarie
- scienze e tecnologie alimentari
- scienze e tecnologie della chimica industriale
- scienze e tecnologie della navigazione
- scienze e tecnologie forestali e ambientali
- scienze e tecnologie geologiche
- scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- scienze geofisiche
- biotecnologie industriali
- scienze statistiche
- scienze zootecniche e tecnologie animali
- biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
- tecniche e metodi per la società dell'informazione

Le principali caratteristiche del credito d'imposta in esame sono le seguenti:

- il credito d'imposta di cui sopra può esclusivamente essere utilizzato in compensazione delle imposte e contributi dovuti dall'impresa e non può essere chiesto a rimborso.
- per usufruirne le imprese devono presentare apposita domanda al ministero dello Sviluppo economico con le modalità che verranno definite con apposito decreto
- le imprese non soggette a revisione contabile o prive del collegio sindacale devono avvalersi della certificazione rilasciata da un revisore contabile

L'impresa decade dal diritto ad usufruire del credito d'imposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del credito d'imposta;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nel caso vengano definitivamente accertate violazioni non formali alla normativa fiscale o a quella contributiva per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori ad Euro 5.000 oppure violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori ovvero, ancora, siano stati irrogati definitivamente provvedimenti per condotta antisindacale del datore di lavoro.

Art. 24 bis – misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center

Art. 25 - monitoraggio, controlli, attività ispettiva

Art. 26 - moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni

Art. 27 - riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa

Art. 28 - semplificazione dei procedimenti agevolativi di "Industria 2015"

Art. 29 - accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi

Art. 29 bis – Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale.

Art. 30 - disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI

Art. 31 - ulteriori disposizioni finanziarie

Capo II – Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese

Art. 32 - strumenti di finanziamento per le imprese

La disposizione in esame ha lo scopo di agevolare il ricorso al mercato monetario e finanziario per le imprese non quotate, piccole e medie, attraverso l'emissione di obbligazioni e di cambiali finanziarie. Sono incluse le microimprese, cioè quelle che hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro e che occupano meno di nove persone. Le cambiali finanziarie, in particolare, sono destinate alle srl che, come è noto, non possono emettere obbligazioni e si pongono come alternativa ai finanziamenti fruttiferi che i privati (che siano anche soci) possono effettuare alle srl, con alcuni vantaggi in capo al soggetto finanziatore.

I requisiti per poter procedere ad operazioni del genere sono:

- esistenza di uno sponsor che assiste l'impresa nell'emissione dei titoli. Possono assumere la qualifica di sponsor: le banche, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzata, le società di investimento a capitale variabile,
- lo sponsor deve mantenere in portafoglio una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% (se l'ammontare dei titoli emessi non supera i 5 milioni di Euro), del 3% per la parte che eccede i 5 milioni, del 2% per la parte che eccede i 10 milioni. Le micro imprese possono, a certe condizioni, rinunciare allo sponsor.
- aver assoggettato a revisione contabile l'ultimo bilancio approvato. In alcuni casi si può evitare la certificazione del bilancio.
- le obbligazioni e le cambiali finanziarie possono essere sottoscritte e possono circolare esclusivamente tra investitori qualificati che non siano anche soci dell'emittente neanche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le principali disposizioni in materia di cambiali finanziarie sono:

- esenzione dall'imposta di bollo
- deducibilità degli interessi passivi in capo al soggetto finanziato anche se conteggiati ad un tasso superiore all' 1,25% annuo (tasso ufficiale di riferimento BCE aumentato di due terzi) a condizione che lo sponsor detenga una quota fra il 2% ed il 5% del valore totale emesso. E' sempre applicabile il limite alla deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 TUIR nella misura massima del 30% del ROL.
- gli importi dei finanziamenti effettuati per il tramite di cambiali finanziarie non possono usufruire dell'agevolazione ACE (3% di quanto versato)
- le spese di emissione delle cambiali finanziarie sono deducibili interamente nell'esercizio di sostenimento a prescindere dalla loro imputazione a bilancio.
- in capo al percettore degli interessi è possibile applicare alternativamente:
 - ritenuta alla fonte del 20% (prelevata dall'emittente)
 - dal 26/6/2012 imposta sostitutiva del 20% solamente per le cambiali finanziarie emesse da tale data. Se i finanziatori sono soggetti stranieri domiciliati in Paesi White list si applica la totale esenzione da ritenuta.

Il regime appena visto è più favorevole sia rispetto a quello degli interessi sui finanziamenti fruttiferi che devono essere dichiarati dal percettore nella dichiarazione dei redditi ed assoggettati ad IRPEF con l'aliquota marginale sia rispetto a quello dei dividendi che prevede la tassazione con l'aliquota IRPEF marginale sul 50,28% del dividendo percepito.

Art. 32 bis – Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

L'articolo in esame, inserito in sede di conversione in legge, è applicabile da parte dei soggetti che hanno un volume d'affari non superiore a 2 milioni di Euro e che operano esclusivamente nei confronti di altri soggetti IVA (sono quindi esclusi coloro che operano con i privati).

Viene disposto che l'IVA diventa esigibile nel momento dell'incasso della fattura anche se avviene in un momento posteriore rispetto all'emissione. Parimenti l'Iva sulle fatture ricevute diventa detraibile al momento del pagamento delle fatture o al momento di effettuazione dell'operazione anche se la fattura non è ancora stata pagata.

Le disposizioni appena viste non si applicano ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'IVA né alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti che si avvalgono del reverse charge.

Il regime si applica in seguito ad opzione e sulle fatture emesse deve essere inserita apposita indicazione

Viene abrogato l'art. 7 del DL 185/2008 che prevedeva analogo regime ma limitatamente ad alcune tipologie di operazioni.

Capo III – Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali

Art. 33 - revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale

Vengono apportate alcune modifiche alla legge fallimentare. In particolare:

- lettera a): all'art. 67, comma 3 lettera d) viene previsto che il professionista designato dal debitore deve essere indipendente, cioè non deve essere legato a quest'ultimo da rapporti personali o di lavoro e, più in generale, non deve avere alcun interesse all'operazione di risanamento.

- sempre nel comma 3, viene modificata la lettera e) in cui viene prevista l'esclusione dall'azione revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie legalmente poste in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e prima dell'ammissione alla procedura
- lettera b): in materia di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo viene disposto che il debitore possa presentare la domanda di ammissione senza la necessità di produrre contestualmente il piano e l'ulteriore documentazione richiesta dai commi 2 e 3 dell'art. 161 LF. Al momento del deposito del ricorso il giudice assegnerà un termine, da 60 a 120 giorni, per integrare il ricorso. In questo modo si consente al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato e si impedisce che i tempi di preparazione della proposta e del piano possano aggravare la situazione di crisi. Gli stessi effetti si mantengono qualora invece della proposta e del piano, l'imprenditore presenti domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione;
- lettere c) e h): in materia di estensione soggettiva degli effetti del concordato viene eliminato il difetto di coordinamento tra l'art. 168 ed il 184. Mediante una modifica al comma 5 dell'art. 161 viene prevista la pubblicazione obbligatoria ed ex officio della domanda di concordato preventivo, compresa quella anticipata, e viene individuato nel momento della pubblicazione il confine tra creditori concorsuali e non;
- mediante modifica dell'art. 168 si dispone l'inefficacia, rispetto ai creditori concordatari, delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti al deposito della domanda di concordato. In tal modo si evita la corsa dei creditori a costituirsi cause di prelazione che spesso costituiscono proprio la causa del mancato raggiungimento delle soluzioni negoziali di risanamento.
- lettera d): viene modificata, nel concordato preventivo, la disciplina dei contratti in corso di esecuzione. Si prevede che, previa autorizzazione del tribunale, il debitore possa sciogliersi dai contratti in corso se utile alla procedura. L'eventuale indennizzo da corrispondere ai creditori per lo scioglimento anticipato del contratto è attratto nel regime del concorso tra i creditori. La facoltà di scioglimento è preclusa per i rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratti preliminari di compravendita d'immobile abitativo trascritto;
- in materia di accordi di ristrutturazione viene modificato l'art. 182 bis LF con la previsione dell'obbligo di integrale (anziché regolare) pagamento dei creditori estranei, i quali sono assoggettati a una moratoria legale di 120 giorni dall'omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva.
- sempre in materia di accordi di ristrutturazione si consente al debitore che ha depositato una proposta di accordo ai sensi del comma 6 dell'art. 182 bis, non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta, ma anche di presentare una domanda di concordato preventivo, anche anticipata, conservando gli effetti protettivi già prodotti;
- lettera f): viene risolta una criticità dell'attuale sistema che, spesso, impedisce la tempestiva risoluzione delle crisi d'impresa. Si tratta della circostanza che eventuali nuovi finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà del beneficio della prededuzione sino ad un momento molto avanzato della procedura di ristrutturazione. Ora viene riconosciuta al debitore la possibilità di chiedere subito al tribunale di essere autorizzato a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili e a pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa.
- lettera f): viene apportata una rilevante modifica al regime di copertura delle perdite. Si prevede ora che, in presenza di procedimenti di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione, non sia operativo l'obbligo di ricapitalizzazione delle società in perdita nonché la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.
- lettera h): viene introdotta una normativa di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si riconosce al debitore la possibilità di prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei crediti muniti di cause di prelazione e si esclude la risoluzione dei contratti pendenti a causa dell'ammissione alla procedura di concordato. Inoltre viene previsto che l'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisce la continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione. Inoltre, in deroga alle regole di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, viene previsto che l'impresa in concordato con continuità possa partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici.
- lettera i): viene inserita una norma penale volta a incriminare il professionista (designato dal debitore) che nel corpo delle relazioni richieste dalla legge fallimentare, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. E' previsto un incremento della pena per i casi in cui il professionista adotti tali condotte per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ovvero se tali comportamenti cagionino un danno ai creditori.

Le sopra dette modifiche alla legge fallimentare trovano applicazione ai procedimenti di concordato preventivo e di omologazione di accordi di ristrutturazione introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Vengono apportate alcune modifiche anche al TUIR:

- all'art. 88, comma 4: non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia ai crediti né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis LF, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera d) sempre della LF, pubblicato nel Registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.
- All'art. 101, comma 5: le perdite di beni e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 bis L. La disposizione in esame definisce quali siano gli elementi precisi che consentono la deduzione fiscale delle perdite su crediti. La certezza della perdita del credito (e quindi la possibilità della deduzione fiscale) si ha qualora siano trascorsi oltre sei mesi dalla scadenza per il pagamento e se il credito è di modesta entità ovvero non superiore ad Euro 5000 per le imprese di grandi dimensioni o ad Euro 2.500 per quelle più piccole. Per effetto del principio di derivazione del reddito fiscale da quello civilistico la deduzione è ammessa se la perdita viene contabilizzata anche nel bilancio. Circa la definizione delle imprese di grande dimensione si ritiene che debba farsi

riferimento alla normativa sui controlli fiscali secondo cui sono di rilevanti dimensioni le imprese che hanno un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 150 milioni di Euro.

Capo IV – Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

Art. 34 - disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti

Art. 35 - disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

Art. 36 - semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero

Art. 36 bis – Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale

Art. 37 - disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico

Art. 38 - semplificazione delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale

Art. 38 bis – Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento

Art. 38 ter – Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche

Art. 39 - criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica

Art. 40 - modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010 n° 95 in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Art. 41 – razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo all'estero

Art. 41bis – Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale

Capo V – Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Art. 42 – sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione

Art. 43 – potere sanzionatorio in materia di Made in Italy

La norma intende chiarire quale sia l'autorità amministrativa competente all'esercizio del potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni sul Made in Italy dalla legge 350/2003, laddove, quindi, il titolare o il licenziatario del marchio realizzi una condotta illecita, ovvero di falsa indicazione, dell'uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.

Art. 44 – società a responsabilità limitata a capitale ridotto

L'articolo in esame istituisce la nuova tipologia di società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) che si affianca a quella già prevista della società a responsabilità limitata semplificata (Srls). Mentre la disciplina delle Srls è stata introdotta nel Codice Civile mediante inserimento del nuovo art. 2463 bis, la nuova Srlcr non viene introdotta nel Codice. La disciplina delle Srlcr è molto simile a quella delle Srls, le uniche difformità sono le seguenti:

- possono essere soci anche le persone fisiche di età superiore ai 35 anni
- l'amministrazione può essere attribuita anche a non soci
- non è necessario adottare l'atto costitutivo standard predisposto dal Ministero

La normativa sulle srls (srl semplificate) è contenuta nell'art. 2463 bis che è stato introdotto dal DL 1/2012 convertito dalla legge 27/2012.

La normativa sulle Srls è, sinteticamente, la seguente:

- l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e lo statuto deve inderogabilmente essere conforme al modello standard approvato con Decreto ministeriale 138/2012 (sulla Gazzetta Ufficiale del 14/8), eventuali clausole difformi sono nulle. La conseguenza dell'inderogabilità dallo statuto standard consiste nell'impossibilità di "calibrare" le clausole statutarie che, normalmente, vengono fissate negli statuti societari relativamente ai seguenti principali aspetti:
 - facoltà di attribuire ai soci particolari diritti;
 - possibilità di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione (intrasferibilità, prelazione, gradimento, successione mortis causa ...)
 - possibilità di convenire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;
 - possibilità di includere cause di esclusione dalla società

- previsione, in caso di più amministratori, di forme di amministrazione diverse dal CdA;
- possibilità di prevedere un termine per l'approvazione del bilancio maggiore di quello di legge;
- possibilità di prevedere forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare;
- possibilità di attribuire ai soci competenze diverse da quelle previste dalla legge per l'assemblea;
- possibilità di prevedere quorum assembleari diversi da quelli stabiliti dalla legge.
- possono essere soci esclusivamente le persone fisiche di età non superiore a 35 anni. Qualora, per l'inevitabile scorrere del tempo, i soci superino la soglia dei 35 anni la Srls dovrà evolvere in una srl (normale) o in una Srlcr.
- può assumere la forma della Srls uni personale, ovvero con un unico socio;
- la denominazione di srls, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede, l'ufficio del Registro delle imprese di iscrizione devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza nonché nell'eventuale sito internet;
- gli amministratori devono essere soci
- eventuali trasferimenti delle quote sociali a soggetti non persone fisiche o a persone fisiche di età superiore a 35 anni sono nulli
- l'ammontare del capitale sociale (che deve essere versato esclusivamente in denaro, non essendo ammessi i conferimenti in natura) deve essere compreso tra 1 e 9.999,99 Euro
- in sede di costituzione l'atto costitutivo e l'iscrizione al Registro delle imprese sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. L'unico importo da pagare è quindi l'imposta di registro in misura fissa di Euro 168,00;
- il capitale sociale deve essere versato interamente alla costituzione a mani degli amministratori e non in banca;
- salvo quanto sopra visto si applicano le disposizioni del CC, libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili

Art. 45 – contratto di rete

Viene introdotta una semplificazione relativamente alla forma di redazione del contratto di rete. Oltre all'atto pubblico ed alla scrittura privata autenticata è ora possibile redigerlo anche mediante atto scritto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 46 – adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative

Art. 46 bis – modifiche alla legge 28/6/2012 n° 92e misure in materia di accordi di lavoro

La legge in esame apporta alcune modifiche alla legge di riforma del mercato del lavoro (c.d. legge Fornero 92/2012):

- lavoratori stagionali. Le modifiche riguardanti i lavoratori stagionali sono le seguenti:
 - viene prevista una nuova ipotesi in cui il requisito delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo non è richiesto, un'ipotesi di contratto "acausale". Si tratta del primo rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mai rinnovabile, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione;
 - la legge Fornero prevedeva un aumento della retribuzione giornaliera del 20% per ogni giorno di prosecuzione fino al 10° giorno successivo, e del 40% per ciascun giorno ulteriore. Si prevede oggi che, se il rapporto di lavoro prosegue oltre il 30° giorno (non più il 20° per i contratti di durata inferiore ai sei mesi) oppure oltre il 50° (non più il 30° per i contratti di durata pari o superiore a 6 mesi) il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini stessi.
 - viene previsto un nuovo adempimento burocratico: il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego, entro la scadenza del termine contrattuale, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione;
 - In materia di reiterazione dei contratti a termine la legge Fornero ha imposto intervalli temporali tra un contratto a termine e l'altro: 60 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi, 90 giorni per quelli di durata superiore. Viene inoltre prevista la possibilità di prevedere intervalli più corti (20 o 30 giorni) nei contratti collettivi se la riassunzione avviene nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle medesime ragioni che possono determinare l'acausalità del primo contratto, ovvero
 - 1) avvio di una nuova attività
 - 2) lancio di un prodotto o di un servizio innovativo
 - 3) implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
 - 4) fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo
 - 5) rinnovo o proroga di una commessa consistente.
 Con il decreto in esame alle suddette fattispecie vengono aggiunte le seguenti:
 - 1) attività stagionali
 - 2) eventuali altri casi previsti dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
- apprendistato. Le modifiche che la legge in esame apporta alla disciplina sull'apprendistato di cui alla legge Fornero sono le seguenti:
 - la modifica si inserisce nella normativa che vieta l'apprendistato nell'ambito della somministrazione a tempo determinato (d.c. staff leasing). Si ricorda che la somministrazione a tempo determinato, pur potendo essere usata solo in presenza di esigenze temporanee di carattere organizzativo, produttivo o sostitutivo, è un contratto che può essere sottoscritto in qualsiasi settore produttivo e per qualsiasi attività. La somministrazione a tempo indeterminato, invece, è utilizzabile solo per i seguenti settori e attività:
 - 1) servizi di consulenza e assistenza nel settore informativo
 - 2) servizi di pulizia, custodia, portierato
 - 3) servizi di trasporto,
 - 4) servizi di gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini
 - 5) servizi di economato,

- 6) attività di consulenza direzionale
- 7) assistenza alla certificazione
- 8) programmazione delle risorse,
- 9) sviluppo organizzativo
- 10) gestione del personale, ricerca e selezione del personale
- 11) marketing, analisi di mercato,
- 12) organizzazione della funzione commerciale
- 13) gestione di call center
- 14) avviamento di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree “Obiettivo uno”
- 15) costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti
- 16) installazione e smontaggio di impianti e macchinari,
- 17) servizi socio assistenziali e di cura alla persona.

La legge in esame ha ammesso la possibilità di somministrare apprendisti a tempo determinato

- assunzioni obbligatorie di lavoratori diversamente abili. Viene previsto che i contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi siano esclusi ai fini del conteggio del numero di assunzioni obbligatorie da effettuare.

Art. 47 – semplificazione della governante di Unioncamere

Art. 48 – lodo arbitrale

Art. 49 – commissario ad acta

Art. 50 – modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999 n° 270

In materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi viene modificato il metodo di determinazione dei compensi degli organi della procedura ed i criteri di attribuzione degli incarichi di collaborazione e consulenza professionale.

Art. 51 – cedibilità tax credit digitale

Art. 51 bis – Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo

Art. 52 – disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti

Viene disposta una nuova proroga al 30 giugno 2013 per l’entrata in vigore del SISTRI.

Capo VI – Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali al mercato

Art. 53 – modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011 n° 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n° 148

Capo VII – Ulteriori misure per la giustizia civile

Art. 54 – appello

In materia di proponibilità dell’appello nel giudizio civile viene ora previsto che l’appello possa essere dichiarato inammissibile anche prima di procedere alla trattazione con ordinanza succintamente motivata quando il giudice valuti l’impugnazione priva di una ragionevole probabilità di essere accolta. Tale ordinanza dovrebbe essere impugnabile per Cassazione ma, come è noto, solo per vizi di legittimità e non di merito.

Art. 55 – modifiche alla legge 24 marzo 2011 n° 89

Art. 56 – modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dell’attività giurisdizionale

Capo VIII – Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo

Art. 57 – misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo

Art. 58 – fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

Art. 59 – misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo

Art. 59 bis – Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari

Art. 59 ter – Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi

Art. 59 quater – Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012 n° 4

In materia di pesca professionale

Capo IX – misure per la ricerca scientifica e tecnologica

Art. 60 – campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento

Art. 61 – fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)

Art. 62 – modalità di attuazione e procedure di valutazione

Art. 63 – misure per la ricerca scientifica e tecnologica

Capo X – misure per il turismo e lo sport

Art. 64 – fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva

Art. 66 – reti di imprese

Art. 66 bis – Interventi a favore della sicurezza del turismo montano

Art. 67 – Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo

Capo X bis – misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati

Art. 67 bis – Chiusura dello stato di emergenza

Art. 67 ter – Gestione ordinaria della ricostruzione

Art. 67 quater – Criteri e modalità della ricostruzione

Art. 67 quinquies – Disposizioni transitorie e finali

Art. 67 sexies – Copertura finanziaria

Art. 67 septies – Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

Titolo IV – Disposizioni finanziarie

Art. 68 – assicurazioni estere

In materia di imposta sulle riserve matematiche si segnala che le imprese di assicurazioni residenti pagano un'imposta annua dello 0,35% che rappresenta un acconto di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva ex art. 26 ter DPR 600/73 al momento del riscatto della polizza. Nel caso di polizze emesse da società estere, in forza di un chiarimento dell'Agenzia delle entrate, tale versamento viene solitamente omesso. La modifica apportata all'art. 26 ter introduce l'obbligo, per l'intermediario che interviene nella sottoscrizione del contratto, di agire come sostituto d'imposta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dello 0,35%. Infine per le imprese assicurative estere viene introdotto l'obbligo di pagamento dell'imposta sulle riserve matematiche, commisurata esclusivamente alla quota relativa ai contratti di assicurazione stipulati mediante l'intervento di intermediari residenti.

Art. 69 – disposizioni finanziarie

Art. 70 – entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (26/6/2012)

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento